

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue

Presentata il 19 novembre 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con la presente proposta di legge il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro intende contribuire ad affrontare con urgenza la crescente problematica del dissesto idrogeologico, ai fini della salvaguardia del territorio nazionale. L'Italia, per le sue peculiari caratteristiche geomorfologiche, è un Paese strutturalmente fragile ed esposto ai fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico. Tale fragilità è ulteriormente accentuata dagli effetti dei cambiamenti climatici che, negli ultimi anni, hanno determinato un aumento significativo degli eventi meteorologici estremi. Secondo le previsioni scientifiche, nei prossimi decenni tali fenomeni diventeranno sempre più frequenti e violenti, aggravando ulteriormente la situazione attuale. A fronte di questo quadro critico, l'attenzione alla prevenzione dei fenomeni alluvionali si è progressivamente

ridotta sia per la carenza delle risorse finanziarie e umane sia per l'inadeguatezza dei modelli organizzativi adottati, comportando un pesante onere a carico del bilancio statale che potrebbe essere contenuto mediante l'attività di prevenzione, considerato che l'Italia è tra i primi Paesi al mondo per risarcimenti e riparazioni di danni derivanti da eventi alluvionali e di dissesto, con una spesa media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno dal 1945.

Le conseguenze della crisi climatica sono ormai un problema di giustizia sociale, ambientale, economica e persino antropologica, i cui danni sono ancora maggiori nei territori più fragili come le aree interne del Paese. Tali aree interne, come definite dal Piano strategico nazionale delle aree interne 2021-2027, sono costituite in totale da quasi 4.000 comuni italiani, sparsi in ogni regione, e in esse vivono oltre tredici

milioni di cittadini, pari al 23 per cento della popolazione, distribuiti su quasi il 60 per cento del territorio nazionale. Si tratta dell'Italia profonda, che custodisce boschi, pascoli, acque, borghi storici, comunità coese, una parte importante del nostro Paese.

La presente proposta di legge intende altresì offrire nuove opportunità a tali aree, promuovendo la cultura della manutenzione ordinaria e, soprattutto, straordinaria dei corsi d'acqua anche minori e della rete idrografica, per la messa in sicurezza del territorio. Gli interventi così realizzati, oltre ai benefici diretti per la sicurezza del territorio, per l'adattamento climatico e per la prevenzione degli incendi, potrebbero conseguire anche effetti positivi sotto il profilo economico e occupazionale per la rigenerazione delle aree stesse attraverso il presidio del territorio, l'aiuto all'agricoltura nelle aree svantaggiate nonché la riattivazione della filiera del legno.

La presente proposta di legge intende, quindi, valorizzare, con riguardo alle criticità e alle attività sopra descritte, il possibile ruolo dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario quali enti pubblici economici di autogoverno capaci, con risorse proprie, di assicurare al territorio una costante azione preventiva di manutenzione degli impianti idraulici, dei corsi d'acqua, dei canali e degli argini di propria competenza, gestendo, tra le tante attività, circa 200.000 chilometri di canali di scolo e irrigui, più di novecento impianti idrovori e 22.000 briglie. I citati consorzi di bonifica, grazie alla capillare organizzazione nel territorio e alle specifiche competenze tecniche e operative, possono rappresentare un importante attore e un ausilio per le regioni e gli enti territoriali.

La presente proposta di legge è finalizzata a istituire un sistema di prevenzione del dissesto idrogeologico più efficace, valorizzando le competenze e l'esperienza dei consorzi di bonifica nonché promuovendo una collaborazione più stretta tra tutti gli enti coinvolti nella gestione del territorio. A tale fine, si interviene sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, introducendo l'arti-

colo aggiuntivo 62-*bis* del medesimo decreto legislativo.

Attualmente, il vigente articolo 62 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente le competenze degli enti locali e di altri soggetti, prevede che « i comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali ».

La modifica proposta mira a promuovere e a rafforzare tali forme di partecipazione da parte dei consorzi di bonifica, ferme restando le competenze regionali in materia di difesa del suolo. Come noto, alcune regioni hanno già delegato o affidato alcune funzioni o compiti propri a tali consorzi, sulla base di provvedimenti regionali di tipo normativo o amministrativo. La presente proposta di legge intende introdurre, invece, una disciplina legislativa statale, assicurando, comunque, la coerenza con le competenze legislative concorrenti nelle materie dell'ambiente e della difesa del suolo attraverso la previsione del carattere facoltativo e non obbligatorio dell'assegnazione di compiti propri della regione ai medesimi consorzi. La nuova disciplina assumerebbe, pertanto, una funzione essenzialmente di modello e di stimolo al ricorso allo strumento della convenzione, peraltro già utilizzato, ai fini della valorizzazione del ruolo dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in materia di difesa del suolo, per la sicurezza idraulica e per la tutela del paesaggio rurale.

Il nuovo articolo 62-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede, quindi, al comma 1, la facoltà per le regioni e gli altri enti territoriali di affidare ai consorzi di bonifica, mediante apposite convenzioni, le attività di progettazione, affidamento, direzione lavori e manutenzione relative al reticolo idrografico non di bonifica e agli

interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Al fine di definire l'oggetto delle convenzioni e di assicurare che non siano lese le competenze spettanti ad altri soggetti istituzionali, al comma 5 si precisa che le convenzioni non hanno ad oggetto le attività che costituiscono il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, né possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi. Al comma 6, si prevede inoltre che tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016 n. 132. Sempre a tale scopo, le citate convenzioni devono essere stipulate d'intesa con l'Autorità di bacino distrettuale competente, previa richiesta di parere non vincolante all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale. Per evitare un aggravio procedurale incongruo e ostativo all'efficacia e alla rapidità dell'azione amministrativa, tale parere deve essere reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta e, in caso di mancata espressione del parere stesso entro tale termine, la convenzione può comunque essere stipulata. Il coinvolgimento dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale rende il processo altamente partecipato, con conseguente evidenza e motivazione dell'*iter* seguito. Per garantire l'equità e la sostenibilità di questo sistema senza aggravio per le imprese e per i cittadini consorziati, le nuove disposizioni prevedono che gli oneri sostenuti

dai consorzi di bonifica per le attività affidate agli stessi sono oggetto di rimborso e che tale rimborso deve essere previsto in fase di stipulazione nel quadro economico delle convenzioni, come definito da una commissione tecnica paritetica, formata da sei componenti nominati dalle parti firmatarie. Per contrastare il fenomeno dell'abbandono delle terre agricole nonché per promuovere la gestione sostenibile del territorio e il mantenimento delle attività agricole nelle aree di intervento, che in larga parte possono coincidere con le citate aree interne, il comma 8 prevede che i consorzi di bonifica, in alternativa all'esecuzione di lavori in amministrazione diretta o mediante affidamento a operatori economici nel rispetto della disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono ricorrere alla sottoscrizione di convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Inoltre, ulteriori effetti positivi in termini economici e occupazionali per la rigenerazione delle aree stesse possono risultare dalla disposizione del comma 9 che, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prevede la possibilità, per i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo nell'ambito di interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, di essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione, quale stimolo alle attività economiche locali e, in particolare, alla riattivazione della filiera del legno.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

« Art. 62-bis. – (*Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue*) – 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica, anche di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e l'integrazione nel territorio con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, d'intesa con l'Autorità di bacino distrettuale competente, previo parere non vincolante dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario.

2. Il parere di cui al comma 1 è reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può comunque procedere alla stipulazione della convenzione.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono avere ad oggetto le seguenti attività:

a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera a);

c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;

d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti.

4. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché la ripartizione degli oneri connessi, previa definizione degli stessi da parte di una commissione tecnica paritetica, composta da sei membri nominati dai medesimi soggetti che hanno stipulato la convenzione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, le convenzioni non possono avere ad oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi.

6. Tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016 n. 132.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono procedere alla sottoscrizione di convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

9. Nei casi di realizzazione di opere e di interventi oggetto di convenzione ai sensi del presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti ai realizzatori degli interventi stessi a compensazione degli oneri di trasporto ovvero può essere prevista, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dei costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tron-

chi fluviali, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti o dei prezzi stabiliti dalle regioni o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con il valore del materiale estratto riutilizzabile ».

PAGINA BIANCA



19PDL0171020